

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 13/07/2023

FATTO

Parte ricorrente nel 2018 ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, che ha anticipatamente estinto nel 2022. Il ricorso viene presentato dopo aver regolarmente esperito il reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere il rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata, per l'importo complessivo di euro € 1.352,74 oltre € 155,91 per commissione di estinzione anticipata per un totale di € 1.508,65, corrispondente alle seguenti voci di costo: commissioni rete distributiva, commissione intermediario, spese invio comunicazioni periodiche; oltre interessi legali a partire dalla data del reclamo sino al soddisfo, nonché le spese di assistenza professionale. Parte ricorrente chiede genericamente il rimborso delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute.

L'intermediario resistente contesta le richieste formulate da parte ricorrente e nel merito eccepisce di aver effettuato il rimborso delle commissioni in favore dell'intermediario finanziario, che il ricorrente ha sottoscritto il piano di ammortamento contenente evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Per le commissioni di distribuzione eccepisce la non rimborsabilità delle stesse, attesa la loro natura upfront, mentre con riferimento alla penale di estinzione anticipata dichiara che la stessa è stata correttamente applicata secondo quanto previsto dall'art. 125 sexies comma 2 del TUB. Rileva che non sono dovute spese di assistenza difensiva, in quanto la



controversia in esame ha carattere seriale e chiede , in conclusione il rigetto del ricorso perché cessata la materia del contendere

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Nella fattispecie de qua risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha estinto la cessione sulla base di un conteggio estintivo , che ha accettato sottoscrivendo quietanza liberatoria, calcolato sulla base delle condizioni generali di contratto che distingue tra i costi ripetibili e quelli non ripetibili (tra cui le commissioni di distribuzione , commissioni a favore dell'intermediario finanziario, commissioni in favore dell'Intermediario). Tuttavia , considerato che il contratto è stato stipulato nel 2018, occorre tener conto degli orientamenti consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. E' noto che le commissioni di attivazione costituiscono costi up front, mentre le commissioni di gestione e gli oneri di distribuzione costituiscono costi recurring , con la conseguenza che non è possibile chiedere l'applicazione del criterio pro rata per tutte le voci. A tal fine è necessario tener conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B ; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11- octies, commi 1, lettera b), e 2 , del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 -octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi "le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia" .

Il Giudice delle leggi, pronunciandosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la questione sollevata, da un lato ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*; dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale : "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale- assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, in base alla quale anche nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106, ai fini del rimborso, si applica: per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Resta esclusa invece la retrocedibilità di imposte e tasse, come affermato concordemente dai Collegi , tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 CCD (recepite dall'art. 125-ter TUB) dell'art. 14 della direttiva 2008/48/CE, considerato che le imposte : a) costituiscono



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per estinzione anticipata e pienamente legittima la relativa richiesta applicata in sede di estinzione anticipata. In ordine alla richiesta di retrocessione delle quote insolute in via "eventuale" si rileva che parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese legali, è orientamento uniforme dei Collegi non procedere al riconoscimento del rimborso, atteso che non è necessario avvalersi dell'assistenza di un professionista per i ricorsi avanzati all'ABF. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per l'accoglimento della richiesta di rimborso relativa alle somme, come sopra determinate; conclude, inoltre, per il rigetto di ogni ulteriore e diversa richiesta restitutiva.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 798,74, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI